



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. **0140480 - 13/10/2010** - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Ufficio del registro delle imprese  
PORDENONE

VIA PEC

OGGETTO: Sede dell'impresa individuale e residenza del suo titolare - Richiesta di parere.

Con nota prot. n. 13073 del 22 settembre 2010 codesto Ufficio del registro delle imprese espone il caso di un'istruttoria condotta su una istanza di iscrizione di impresa individuale da cui è emerso:

a) che il titolare è persona senza fissa dimora o, per essere più precisi, è persona in possesso di una regolare carta di identità rilasciata dal Comune, nella quale è riportata, per una convenzione del Comune stesso, una via che in realtà non esiste;

b) che la sede dell'impresa, presso cui è svolta l'attività di commercio via internet, è posta presso lo stesso indirizzo "virtuale" indicato sulla carta d'identità.

Esprime alcuni dubbi, codesto Ufficio, circa la conformità di tale richiesta di iscrizione rispetto alla disciplina che regola il registro delle imprese.

Richiama, a tale riguardo, l'art. 2196, c. 1, n. 4, cod. civ. (<<[...] l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: [...] 4) la sede dell'impresa; [...]>>) e l'art. 18, c. 2, lett. a), del D.P.R. n. 581 del 1995 (<<La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale deve comprendere le seguenti indicazioni: a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore; [...]>>).

Sottolinea, inoltre, che, in caso di iscrizione, si fornirebbe ai terzi un'informazione inattendibile in quanto, in realtà, l'imprenditore non sarebbe reperibile.



L'eventuale corrispondenza inviata all'impresa o al titolare dalla Camera di commercio o da altri Enti pubblici non potrebbe, d'altra parte, essere recapitata.

Evidenzia, infine, codesto Ufficio, che ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D.P.R. n. 247 del 2004, l'irreperibilità dell'imprenditore individuale può essere causa di cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro delle imprese.

Chiede codesta Camera, alla luce di quanto sopra esposto, di conoscere l'avviso di questa Amministrazione in merito a tale problematica.

A tale proposito, la Scrivente ritiene possibile formulare le seguenti considerazioni.

Ai sensi dell'art. 2, c. 3, della legge n. 1228 del 1954, come modificato, in ultimo, dalla legge n. 94 del 2009, <<[...] la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza di domicilio, si considera residente nel comune di nascita.>>.

L'ISTAT, d'altra parte, nelle "Avvertenze e note illustrative relative alla legge e al regolamento anagrafico" diramate nel 1992, ha specificato quanto segue:

<<Se il senza fissa dimora **non ha un recapito o un vero e proprio domicilio** (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici. In tal caso, in analogia al Censimento, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto", si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe (es. via ... seguita dal nome dello stesso comune, via della Casa Comunale, ecc.). In questa via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune **ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso.** [...] Nell'impossibilità di contattare, in ogni momento, gli iscritti predetti, ogni notizia agli stessi si intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo pretorio>>.

Sembra doversi ritenere, sulla scorta di tali richiami, che le perplessità evidenziate da codesto Ufficio siano pienamente giustificate.



La fattispecie esposta si trova, infatti, a contrastare sia con la lettera dei sopra richiamati art. 2196 e art. 18 (risultando impossibile fornire nella domanda alcune indicazioni previste, invece, obbligatoriamente dalla legge) sia con la loro *ratio*, e cioè garantire la reperibilità dell'impresa e del suo titolare ai fini di notifiche, comunicazioni, richieste, ispezioni, ecc.

Ad avviso della Scrivente, pertanto, non sembrano ricorrere nel caso in questione i presupposti per procedere alla richiesta iscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.338